

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 018/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 119/CSA– RIUNIONE DEL 20 APRILE 2017

1° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Andrea Lepore Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1. RICORSO DELLA S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD MONTESILVANO FEMMINILE C5/ASD S.S. LAZIO CALCIO A 5 DELL' 11.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 510 del 27.1.2017)

Con ricorso del 7.2.2017 la A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 impugnava, davanti a questa Corte, la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (in Com. Uff. n. 510 del 27.1.2017), che aveva respinto il reclamo proposto in primo grado dalla prefata società in ordine alla regolarità della gara disputata l'11.1.2017 e valevole quale Supercoppa A Elite Femminile, fra la ricorrente e la A.S.D. Montesilvano Femminile C5, nel quale si sottolineava una palese ed indiscutibile irregolarità della posizione della calciatrice Domenichetti Giulia della ASD Montesilvano femminile C5. Ad avviso della reclamante, alla data della partita *de qua*, sussisteva in capo alla menzionata giocatrice un rapporto di tesseramento come allenatrice di calcio a 5 e precipuamente come tecnico delle squadre giovanili femminili per una società, la ASD città di Falconara, diversa da quella abruzzese con la quale la stessa svolgeva e svolge l'attività di calciatrice.

Con ordinanza del 17.2.2017 (in Com. Uff. n. 080/CSA) questa Corte, ritenuta la necessità di svolgere ulteriori indagini sulla posizione della calciatrice Domenichetti Giulia, sospese il procedimento e trasmise gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti *ex art.* 30, comma 18, lettera b) C.G.S., riservandosi all'esito del giudizio la decisione per quanto di competenza. Con pronuncia del 23.2.2017 (in Com. Uff. n. 19/TFN del 23.2.2017) il T.F.N. Sezione Tesseramenti, esaminati gli eventi e le relative scansioni temporali, dichiarava regolare il trasferimento, avvenuto il 2.12.2016, della calciatrice Domenichetti Giulia con la ASD Montesilvano. Avverso questa decisione, con atto dell'8.3.2017, la S.S. Lazio Calcio a 5 ha proposto gravame alla Corte federale d'appello, che ha dichiarato inammissibile il ricorso (cfr. Com. uff. n. 115/CFA del 23.3.2017 con pubblicazione delle motivazioni in Com. uff. n. 120/CFA del 5.4.2017).

Tanto premesso, anche per il giudizio che occupa questa Corte, risulta decisiva la scansione temporale dei tesseramenti. Come indicato dal T.F.N. in sentenza la Domenichetti è stata tesserata dall'ASD Falconara come calciatrice in data 8.9.2016; successivamente la stessa società ha tesserato la Domenichetti come tecnico, in data 27.9.2016; in data 26.11.2016, quest'ultima ha rassegnato le dimissioni da tecnico, ratificate il 28 novembre successivo; infine, in data 2.12.2016 è stato sottoscritto l'atto di trasferimento della calciatrice alla Montesilvano. Ne deriva che tale ultimo atto di trasferimento è conforme alla normativa in esame. Segnatamente non si ravvisa la violazione degli artt. 40, comma 2, N.O.I.F. e 37, comma 2, del Regolamento del settore tecnico, come invece sostenuto dalla ricorrente.

Il reclamo dunque, anche per quanto di competenza di questa Corte, è infondato.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio Calcio a 5 di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL’A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 – LA TORRE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI ASTI/BERGAMO C5 LA TORRE DEL 7.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 676 del 24.2.2017)

Con decisione del 24.2.2017 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha respinto il ricorso dell’A.S.D. Bergamo Calcio A 5 – La Torre volto a chiedere la condanna della Città di Asti alla punizione sportiva della sconfitta per 6-0 *ex art. 17, comma 5, C.G.S.* e il suo deferimento alla Procura Federale, per aver schierato nell’incontro in oggetto il calciatore Costa Joao Renato, in posizione irregolare, in quanto squalificato, e il calciatore Santin Gabriel, in posizione irregolare in quanto non tesserato.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, il giudice di prime cure ha precisato che *“il calciatore Costa Joao Renato risulta tesserato presso la società convenuta a far tempo dal 2.12.2016, come confermato dal Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti con C.U. n. 18/TNF – Sez. Tesseramenti del 20.2.2017”*. Dagli accertamenti svolti in tale grado di giudizio è risultato che il calciatore brasiliano ha *“scontato nelle giornate del 10.12.2016 e del 17.12.2016 la squalifica per due giornate effettive di gara comminatagli con C.U. n. 309 del 7.12.2016”*.

Dirimenti, in proposito, sono le liste di trasferimento e la nota prot. 1775 del 31.1.2017 del segretario della FIGC – Lega nazionale dilettanti – Divisione Calcio a cinque diretta al giudice sportivo Divisione Calcio a cinque, con la quale si motiva la particolare procedura seguita in caso di tesseramenti dopo il 15 dicembre.

Peraltro sulla questione appare evidente che il trasferimento da ritenersi valido è quello del 2.1.2016 e che il Costa abbia poi scontato le due giornate di squalifica (il 10.12.2016 e il 17.12.2016).

In merito all’altro atleta brasiliano, Santin Gabriel, il predetto giudice ha rilevato che *“questi risulta correttamente tesserato presso la società Città di Asti dal 27.12.2016”*, ragion per cui anch’egli aveva titolo a disputare la gara in oggetto.

Avverso tale pronuncia di I grado propone ricorso l’A.S.D. Bergamo Calcio a 5 – La Torre, la quale rileva nuovamente le posizioni irregolari dei calciatori brasiliani della Città di Asti, sottolineando in particolare che *“la decorrenza del tesseramento del giocatore straniero non può essere quella della spedizione del tesseramento o trasferimento, ma, trattandosi di giocatore extracomunitario, può essere solo quella della autorizzazione del comitato o della divisione (del giorno in cui viene lavorata ed autorizzata la pratica), che nel caso specifico è stata autorizzata in data 5.1.2017”*.

Il ricorso è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

I commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 17 del C.G.S. disciplinano, tipizzandoli, i casi di partecipazione irregolare alla gara che incidono sul regolare svolgimento della manifestazione sportiva, prevedendo, altresì, le conseguenze sanzionatorie che debbono conseguire automaticamente all’accesso «viziato» sul terreno di giuoco.

Si tratta, pertanto, di disposizioni caratterizzate da un elevato grado di determinatezza, avendo il legislatore federale previsto espressamente sia la parte precettiva sia la sanzione disciplinare irrogabile automaticamente (senza alcun margine di discrezionalità) al verificarsi delle condotte tipizzate [non è possibile, infatti, proporzionare o graduare la sanzione, in quanto secondo la Corte «le norme federali non lasciano al giudice sportivo alcun margine, facendo direttamente discendere la sconfitta della gara per 0–3 (c.d. sconfitta a tavolino) senza alcuna previsione di sanzione alternativa, allorquando la società faccia partecipare alla gara giocatori squalificati (art. 17, comma 5, C.G.S., ovviamente quando la squalifica non sia stata scontata)», cfr. Alta Corte giust. sport., 10 luglio 2012, n. 17, ist. n. 15/2012, A.S.D. S.E.F. Tempio Pausania c. FIGC e LND, in *www.coni.it*.].

In particolare, ai sensi del comma 5 dell’art. 17, norma applicabile al caso che occupa la cognizione di questa Corte, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, la società è punita con la sanzione sportiva della perdita della gara quando:

- a) utilizza durante l’incontro giocatori squalificati o, comunque, privi di titolo per parteciparvi;
- b) si avvale di guardalinee di parte squalificati, inibiti o comunque privi di titolo per parteciparvi;

c) viola gli artt. 34, commi 1 e 3, e 34 bis delle NOIF, che disciplinano il limite di partecipazione dei calciatori alle gare nonché l'obbligo di impiegare i calciatori secondo le regole di ciascuna Lega (*ex multis*, Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 20 marzo 2013, n. 211/CGF).

Quanto all'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, la norma deve ritenersi tassativa nel senso che, come statuito dagli organi di giustizia federale, non è suscettibile di applicazione a soggetti non specificatamente contemplati dalla disposizione. La giurisprudenza sportiva ha confermato questa interpretazione, ribadendo il concetto secondo cui l'applicazione della perdita della gara ha luogo soltanto nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla norma di cui all'art. 17, comma 5 C.G.S., non essendo ammissibili interpretazioni estensive della disposizione *de qua*, anche in considerazione dell'afflittività della pena in caso di impiego di tesserati in posizione irregolare (così, Coll. gar. sport, 27 gennaio 2015, n. 3, ist. n. 11/2014, ASD Sammaurese *c.* FIGC e altri, in *www.coni.it*, relativa ad una partita del Campionato di Eccellenza emiliano romagnolo, «[i]n applicazione del canone *quod lex voluti dicit quod noluit non dicit*, alcun potere di elasticizzazione o integrazione della norma può essere riconosciuto alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale atteso il vincolo formale stringente espresso nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC che emerge dalla lettura del combinato disposto degli articoli 29, comma 7, e 17, comma 5»).

Quanto all'ambito di applicazione oggettiva della norma, la fattispecie di più frequente applicazione è senza dubbio costituita dall'impiego nella gara di «calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a partecipare all'incontro» di cui alla lett. *a* del comma 5. In tal caso, l'impedimento a prendere parte all'incontro nasce dal fatto che il giocatore non può essere schierato dalla società quando è in corso di squalifica e fino a quando non abbia scontato il provvedimento disciplinare da cui è stato raggiunto.

Al fine di stabilire quando un giocatore versi in tale situazione, è necessario riferirsi alla articolata formulazione di cui all'art. 22 C.G.S., relativo ai tempi e ai modi con i quali devono essere scontate le squalifiche.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, C.G.S., *“il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento”*. Ai fini del calcolo delle giornate di squalifica il comma 4 del predetto articolo stabilisce che *“le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva”*.

Poiché il calciatore brasiliano Costa risulta essere stato trasferito in data 2.12.2016, con un trasferimento che è da ritenersi valido a tutti gli effetti, al di là della, talvolta, farraginoso procedura, si deve ritenere che ha scontato le giornate di squalifica in data 10.12.2016 e 17.12.2016.

Dirimenti, in proposito, sono le liste di trasferimento e la nota prot. 1775 del 31.1.2017 del segretario della FIGC – Lega nazionale dilettanti – Divisione Calcio a cinque diretta al giudice sportivo Divisione Calcio a cinque, con la quale si motiva la particolare procedura seguita in caso di tesseramenti dopo il 15 dicembre.

Alla luce di ciò, quindi, sia il Costa che il Gabriel potevano essere schierati nella gara del 7.1.2017.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio a di Bergamo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL F.C. GROSSETO S.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FC GROSSETO/VIAREGGIO 2014 ARL DEL 2.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 05.4.2017)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 114 del 05.04.2017, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti, infliggeva alla società F.C. Grosseto S.S.D. le sanzioni della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di 1 punto in classifica, nonché l'ammenda di € 1.000,00 quale prima rinuncia, *“considerato che la società Grosseto, senza giustificazione alcuna, non si è presentata sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare di attesa”*.

Il reclamo proposto dalla società F.C. GROSSETO S.S.D. va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Ritiene questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale inammissibile il reclamo proposto dalla società F.C. Grosseto S.S.D. per non aver notificato alla controparte, la società Viareggio 2014 a.r.l., la dichiarazione di preannuncio di reclamo.

Come specificato dall'art. 36 bis, comma II, C.G.S. *“Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo a livello nazionale che si intende impugnare. Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte”*.

L'espletamento di tale attività costituisce infatti una condizione procedurale necessaria in quanto atta a consentire la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti.

Ed infatti l'art. 36 bis, comma II, C.G.S. si caratterizza per una maggiore attenzione verso la partecipazione al procedimento e il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti. Ciò per dare séguito ai principi generali cui devono ispirarsi le norme dell'ordinamento della giustizia sportiva declinati all'art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC, vale a dire quelli del diritto di difesa, di parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo che, peraltro, ispirano in modo omogeneo tutti i procedimenti giustiziali.

Tale inadempimento risulta a pieno dalla documentazione in atti avendo la reclamante notificato la dichiarazione di preannuncio di reclamo, con richiesta di copia atti, alla sola Corte Sportiva d'Appello Nazionale, e non anche alla società Viareggio 2014 a.r.l., con grave pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultima, e non avendo neppure dato adeguata prova della effettiva notifica alla controparte del reclamo motivato mediante allegazione della PEC e simili.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 38, comma 8, C.G.S. *“Gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro: - per le persone fisiche a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva. A tal fine, in ambito professionistico, è onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito; il domicilio eletto può essere cambiato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e presso l'Ufficio dell'Organo giudicante; b) presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento. La società ha l'obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato; c) presso la residenza o il domicilio; - per le società: a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva; il domicilio eletto può essere cambiato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e presso l'Ufficio dell'Organo giudicante; b) presso la sede della società”*.

Nel merito, dall'analisi del rapporto arbitrale si evince che, in data 02.04.2017, in occasione della dodicesima gara di ritorno del Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D – girone E, contro la Viareggio 2014 a.r.l. prevista per le ore 15.00 dello stesso giorno, la squadra ospitante F.C. Grosseto, senza alcuna giustificazione, non si presentava.

Pertanto, dopo aver accertato la presenza della squadra ospite Viareggio 2014, il direttore di gara, trascorso il tempo regolamentare di attesa di 45 min. dall'orario previsto di inizio gara, ne autorizzava il rientro, specificando che tutte le operazioni venivano eseguite dalla terna arbitrale nel parcheggio dello stadio “Zecchini” di Grosseto in quanto l'accesso all'area spogliatoi ed al terreno di gioco era interdetto.

Orbene, appare evidente che, nel caso di specie, l'omessa notifica della dichiarazione di reclamo abbia inciso negativamente sulla possibilità della Viareggio 2014 a.r.l. di fornire la propria versione dei fatti in merito all'accaduto attraverso la presentazione tempestiva e rituale delle controdeduzioni, non

potendosi, in ogni caso, ritenere sufficiente a garantire il diritto di difesa della controparte la sola notifica dei motivi di reclamo.

Rilevata la mancanza di tale condizione procedurale atta a garantire la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti ed il diritto di difesa della controparte, è preclusa a questa Corte Sportiva d'Appello ogni valutazione nel merito.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Grosseto S.S.D. di Grosseto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Prof. Andrea Lepore Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

4. RICORSO DEL CALCIO PADOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DE SANTI MATTIA SEGUITO GARA DEL CAMP. U. 17 LEGA PRO REGGIANA/PADOVA DEL 2.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 110 del 4.4.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 110 del 4.4.2017 ha inflitto la sanzione della squalifica per 10 giornate effettive di gara inflitta al signor De Santi Mattia.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Reggina/Padova disputato il 2.4.2017, il De Santi pronunciava una frase gravemente offensiva nei confronti di un avversario, comportante anche denigrazione per motivi di nazionalità.

Avverso tale provvedimento la Società Calcio Padova ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 5.4.2017, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 19.4.2017, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova di Padova, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'A.S.D. POL. FUTURA AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ;**
- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. MARDENTE GIANLUIGI;**

INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO A 5 SERIE B POL. FUTURA/CATAFORIO DEL 1°4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 850 del 5.4.2017)

La A.S.D. Polisportiva Futura propone reclamo avverso le sanzioni dell'ammenda di € 1.500,00 alla società e della squalifica per 4 giornate effettive di gara al signor Mardente Gianluigi, inflitte a seguito dell'incontro di Calcio a 5, Serie B, tra Pol. Futura e Cataforio del 1.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 850 del 5.4.2017) perché a fine gara, mentre le squadre si accingevano a schierarsi al centro del campo, il Mardente dava sfogo ad un'esultanza smodata determinando la reazione della tifoseria del Cataforio la quale entrava in campo per poi essere subito raggiunta da quella di casa. Nasceva dunque «un parapiglia generale che costringeva la terna arbitrale a far rientrare le squadre negli spogliatoi mentre intervenivano le forze dell'ordine per riportare la calma»

(cfr. referto commissario di campo e dell'arbitro). Con specifico riferimento all'allenatore Gianluigi Mardente, la squalifica veniva comminata in quanto al termine dell'incontro, secondo quanto riportato nei documenti ufficiali di gara, quest'ultimo, mentre era in corso l'effettuazione del saluto fair play, attraversava di corsa il terreno di gioco partendo dalla propria panchina e dirigendosi verso il lato opposto nei pressi della tribuna spettatori, «esultando in maniera eccessiva, provocatoria e derisoria nei confronti degli avversari». Tale comportamento determinava la reazione del giocatore numero 3 del Cataforio, Ienari Simone, che si scagliava contro il Mardente entrando in contatto fisico con delle spinte e strattoni violenti reciproci. Intervenevano infine i giocatori e i dirigenti delle due squadre e due agenti delle forze dell'ordine che, con difficoltà e dopo circa 5 minuti, riuscivano a far rientrare i due tesserati nei propri spogliatoi e ad allontanare le persone del pubblico dall'ingresso degli spogliatoi medesimi.

La reclamante sostiene dal canto suo di aver posto in essere ogni tentativo per limitare al massimo qualsiasi atto violento da parte delle tifoserie, prima, durante e al termine della gara. Sottolinea altresì che la tifoseria entrata in campo fosse quella ospite in seguito alla esultanza del proprio allenatore, il quale non avrebbe – ad avviso della ricorrente – deriso alcuno, come sarebbe confermato da immagini televisive che la Pol. Futura richiede siano acquisite. Soltanto successivamente vi sarebbe stato l'ingresso non dei tifosi ma dei dirigenti della Pol. Futura per placare gli animi, senza alcuna azione violenta.

La reclamante, in conclusione, chiede pertanto sia cancellata o ridotta notevolmente l'ammenda comminata di € 1.500,00, nonché ridotta la sanzione della squalifica di 4 gare effettive inflitta al sig. Mardente.

In primo luogo, va rilevata l'inammissibilità quale mezzo probatorio di qualsiasi immagine televisiva proposta dalla ricorrente in quanto, *ex art. 35, comma 1.2, C.G.S.*, «Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione» (cfr. sul punto Corte Sportiva d'Appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014; ricorso A.S. Varese 1910 S.p.A., in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014, nonché di recente Corte Sportiva d'Appello, ricorso ASD S.r.l. Potenza Calcio, in Com. uff. n. 90/CSA dell'8.3.2017). La disposizione in parola pone un chiaro sbarramento all'utilizzo di fonti di conoscenza e di prova differenti dagli atti ufficiali di gara, che, diversamente, costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.).

Tanto premesso, questa Corte ritiene che sia possibile procedere ad una rideterminazione della sanzione dell'ammenda nei confronti della società in virtù delle attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S., mentre nei confronti del sig. Mardente ad una rideterminazione della sanzione della squalifica posto che, tranne un contatto fisico, non risultano essere state commesse azioni caratterizzate da particolare violenza (aggressioni fisiche, *et similia*) verso i tesserati del sodalizio avversario. Ciò nonostante la condotta del Mardente va fermamente censurata in quanto il comportamento da questi tenuto avrebbe potuto provocare reazioni ancora più gravi di quelle effettivamente verificatesi sia da parte dei tifosi, sia da parte dei tesserati del Cataforio. L'allenatore deve essere di esempio sul piano della disciplina sia per i calciatori, sia per il pubblico. La puntuale cura dell'obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose, se non addirittura violente azioni, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato, soprattutto se allenatore.

Per questi motivi, la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pol. Futura di Lecce, ridetermina:

- l'ammenda ad € 1.000,00 alla società;
 - la squalifica per 3 giornate effettive di gara al Sig. Mardente Gianluigi.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA S.S.D. POL. SARNESE 1926 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIGLIOLIA SIMONE SEGUITO GARA POL. SARNESE 1926/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 02.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 114 del 05.04.2017)

Con reclamo in data 19.04.2017, la S.S.D. Polisportiva Sarnese 1926 a r.l. ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti - Serie D - di cui al Com. Uff. n. 114 del 05.04.2017, in relazione alla gara del Girone I, S.S.D. Polisportiva Sarnese 1926 a r.l. vs. A.S.D. Città di Gragnano. Con la predetta delibera il Giudice Sportivo ha squalificato per tre giornate effettive di gara il calciatore Simone Figliolia con la seguente motivazione: “per avere, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario ponendogli le mani sul volto”.

La società reclamante con il ricorso introduttivo ha chiesto la riduzione della sanzione irrogata a 2 giornate effettive di gara.

La società reclamante sostiene che il proprio giocatore non ha posto in essere alcuna condotta violenta in danno dell'avversario e questo sarebbe comprovato dal fatto che il gesto è stato privo di conseguenze, come emerge dal referto arbitrale.

Si sarebbe trattato nel caso di specie delle solite reciproche spinte fra calciatori tese esclusivamente ad allontanare l'avversario, nel classico gesto dello “smanacciare” (“con le mani”) senza alcuna conseguenze per i due contendenti.

La sanzione sarebbe pertanto eccessivamente severa e sproporzionata rispetto alla condotta posta in atto dai due calciatori.

Alla seduta del 20.4.2017 nessuno è comparso per la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

E' di tutta evidenza che la condotta tenuta dal calciatore Figliolia, sebbene illecita, non può qualificarsi come condotta violenta, di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., anche in considerazione del fatto che il gesto non ha prodotto conseguenze dannose per l'avversario trattandosi nel caso che ci riguarda di reciproche scorrettezze consistite in ripetuti spintonamenti inidonei a determinare conseguenze pregiudizievoli per i calciatori, come certificato dallo stesso Direttore di Gara.

Tale dinamica dei fatti conferma il carattere non violento del comportamento di entrambi i calciatori coinvolti che, stante la sua natura illecita, dovrà essere sanzionato in ogni caso come comportamento gravemente antisportivo, ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi riguardanti eventi privi di conseguenze dannose a carico dei calciatori ma posti in essere in un contesto di reciproche scorrettezze.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pol. Sarnese 1926 A.R.L. di Salerno riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARBATO ANTONIO SEGUITO GARA POL. SARNESE/CITTÀ DI GRAGNANO DEL 02.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 114 del 05.04.2017)

Con reclamo in data 12.04.2017, la A.S.D. Città di Gragnano ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti - Serie D - di cui al Com. Uff. n.114 del 05.04.2017, in relazione alla gara del Girone I, S.S.D. Polisportiva Sarnese 1926 a r.l. vs. A.S.D. Città di Gragnano. Con la predetta delibera il Giudice Sportivo ha squalificato per tre giornate effettive di gara il calciatore Antonio Barbato con la seguente motivazione: “per avere, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario ponendogli le mani sul volto”.

La società reclamante con il ricorso introduttivo ha chiesto la riduzione della sanzione irrogata a due giornate effettive di gara.

La società reclamante sostiene che il proprio calciatore non ha posto in essere alcuna condotta violenta e questo sarebbe comprovato dal fatto che il gesto non ha comportato alcun danno fisico per l'avversario, come emerge dal referto arbitrale.

La sanzione sarebbe pertanto eccessivamente gravosa e severa.

Alla seduta del 20.4.2017 il legale della parte reclamante ha esposto la propria tesi difensiva insistendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

E' di tutta evidenza che la condotta tenuta dal calciatore Barbato, sebbene illecita, non può qualificarsi come condotta violenta, di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., anche in considerazione del fatto che il gesto non ha prodotto conseguenze dannose per l'avversario trattandosi nel caso che ci riguarda di reciproche scorrettezze consistite in ripetuti spintonamenti inidonei a determinare conseguenze pregiudizievoli per i calciatori, come certificato dallo stesso Direttore di Gara.

Tale dinamica dei fatti conferma il carattere non violento del comportamento di entrambi i calciatori coinvolti che, stante la sua natura illecita, dovrà essere sanzionato in ogni caso come comportamento gravemente antisportivo, ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi riguardanti eventi privi di conseguenze dannose a carico dei calciatori, ma posti in essere in un contesto di reciproche scorrettezze.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Gragnano di Napoli riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Giorgio Fraccastoro, Prof. Andrea Lepore Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

8. RICORSO DEL JOLLY MONTEMURLO S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:

A) AMMENDA DI € 2.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE ALLA SOCIETÀ;

B) INIBIZIONE FINO AL 13.9.2017 AL SIG. PACITTO LUCA FERDINANDO;

C) SQUALIFICA PER 4 GIORNATE AL SIG. MURGIA PINO;

D) SQUALIFICA PER 4 GIORNATE AL SIG. RICCA NICOLA;

E) SQUALIFICA FINO AL 27.9.2017 AL CALC. GIALDINI TOMMASO;

F) SQUALIFICA FINO AL 13.9.2017 AL CALC. FEDI DARIO;

G) SQUALIFICA FINO AL 13.9.2017 AL CALC. KACORRI LUIS;

H) SQUALIFICA FINO AL 13.9.2017 AL CALC. ZLOURHI AYOUB,

INFLITTE SEGUITO GARA JOLLY MONTEMURLO/SESTRI LEVANTE 1919 DEL 09.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 117 dell'11.04.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 117 dell'11.4.2017, in relazione alla gara Jolly Montemurlo S.S.D. A R.L./Sestri Levante 1919 A.R.L. del 9.4.2017, valevole per la trentesima giornata del Campionato di Serie D, Girone D, ha inflitto alla società Jolly Montemurlo S.S.D. A R.L. le sanzioni meglio descritte in epigrafe.

Avverso tale provvedimento, la società Jolly Montemurlo S.S.D. A R.L. preannunciava la proposizione di reclamo innanzi a questa Corte con nota del 12.4.2017 ed, a seguito della ricezione, in data 13.4.2017, degli atti relativi al procedimento in oggetto, proponeva reclamo trasmesso a mezzo PEC in data 18.4.2017 a firma dell'Amministratore Unico della Società, sig. Antonio Ciriello, rappresentata e difesa, nel presente procedimento, giusto mandato posto in calce all'atto di gravame, dall'avv. Fabio Giotti.

Nel referto (successivamente integrato con apposito supplemento refertale del 10.4.2014) oggetto della cognizione del giudicante di prime cure, si legge che al termine della gara, il Direttore di gara veniva *“minacciosamente avvicinato dall'allenatore della squadra ospitante [ndr, sig. Murgia Pino]”*, il

quale *“ripeteva arrivandomi faccia a faccia e puntandomi il dito al volto nei pressi dello spogliatoio testuali parole “fai schifo” “sei una vergogna”.*

Ad esso si abbinavano le ripetute minacce dell’allenatore in seconda del Jolly Montemurlo il sig. Ricca Nicola ripetendomi più volte che non mi avrebbe fatto uscire vivo dagli spogliatoi. (tali continuavano fino al nostro ingresso in essi).”

In aggiunta, la porta d’ingresso degli spogliatoi *“veniva ripetutamente e violentemente colpita [...] con calci e pugni fino a sfondarla del tutto”.*

A causa dei forti rumori provenienti da ambienti limitrofi ai propri spogliatoi, *“e chiamati dal dirigente del Sestri Levante”*, la terna arbitrale fuoriusciva dagli stessi e constatava *“più giocatori del Montemurlo entrare nello spogliatoio del Sestri Levante e colpire con calci e pugni i calciatori avversari”.*

I protagonisti del deprecabile atto di violenza venivano individuati nei calciatori Gialdini Tommaso (il quale, peraltro, *“dopo aver partecipato alla rissa”*, minacciava ripetutamente gli Ufficiali di Gara), Zlourhy Ayoub, Fedi Dario, Kacorri Luis e nel Dirigente accompagnatore ufficiale della compagine ospitante, sig. Pacitto Luca.

Al fine di placare la situazione di grave disordine che si era venuta ad instaurare – chiosa il referto – si rendeva necessario *“l’intervento di più pattuglie dei carabinieri che hanno sedato tale rissa”.*

Per tali condotte, il Giudice Sportivo, con il gravato provvedimento, infliggeva le seguenti sanzioni disciplinari:

- a carico della Società Jolly Montemurlo S.S.D. A R.L., ammenda di € 2.000,00 ed obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse, *“per avere, al termine della gara, nell’area antistante gli spogliatoi, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società: - colpito con calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale fino a sfondarla; - fatto indebito ingresso, unitamente ad alcuni tesserati, nello spogliatoio della società ospitata, con l’intento di aggredire i calciatori avversari, protraendo tale condotta violenta per circa 5 minuti fino al necessario intervento di alcune pattuglie delle Forze dell’Ordine. Sanzione così determinata in ragione dell’estrema gravità della condotta del tutto aliena dai principi di lealtà e correttezza sportiva”;*

- a carico del sig. Pacitto Luca, l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 13.9.2017, *“per avere al termine della gara fatto indebito ingresso, insieme ad alcuni calciatori della propria squadra, nello spogliatoio della società ospitata, con l’intento manifesto di aggredire gli occupanti avversari. Tale azione, nel corso della quale il medesimo colpiva con violenti calci e pugni alcuni calciatori avversari, durava almeno 5 minuti e cessava solo grazie all’intervento di alcune pattuglie delle Forze dell’Ordine. Sanzione così determinata in ragione dell’estrema gravità della condotta del tutto aliena dai principi di lealtà e correttezza sportiva, nonché tenuto conto dell’interruzione dell’attività agonistica per la pausa estiva”;*

- a carico del sig. Murgia Pino, la sanzione per 4 giornate effettive di gara, essendo stato *“allontanato per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara. Al termine della gara, nell’area antistante gli spogliatoi, reiterava la propria condotta con fare minaccioso, ponendosi faccia a faccia con l’Arbitro e puntandogli il dito al volto”;*

- a carico del sig. Ricca Nicola, la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, essendo stato *“allontanato per proteste all’indirizzo del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva espressioni minacciose, reiterando tale condotta anche al termine della gara nell’area antistante gli spogliatoi”;*

- a carico del calciatore Gialdini Tommaso, la sanzione della squalifica fino al 27.9.2017, *“per avere al termine della gara fatto indebito ingresso, insieme ad altri calciatori della propria squadra, nello spogliatoio della società ospitata, con l’intento manifesto di aggredire gli occupanti avversari. Tale azione, nel corso della quale il medesimo colpiva con violenti calci e pugni alcuni calciatori avversari, durava almeno 5 minuti e cessava solo grazie all’intervento di alcune pattuglie delle Forze dell’Ordine. Al termine di tale azione violenta, rivolgeva ripetute espressioni minacciose all’indirizzo della Terna Arbitrale. Sanzione così determinata in ragione dell’estrema gravità della condotta, del tutto aliena dai principi di lealtà e correttezza sportiva, nonché tenuto conto dell’interruzione dell’attività agonistica per la pausa estiva”;*

- ai calciatori Fedi Dario, Kacorri Luis e Zlourhy Ayoub, la sanzione della squalifica fino al 13.9.2017, *“per avere al termine della gara fatto indebito ingresso [...] nello spogliatoio della società ospitata, con l'intento manifesto di aggredire gli occupanti avversari. Tale azione, nel corso della quale il medesimo colpiva con violenti calci e pugni alcuni calciatori avversari, durava almeno 5 minuti e cessava solo grazie all'intervento di alcune pattuglie delle Forze dell'Ordine. Sanzione così determinata in ragione dell'estrema gravità della condotta, del tutto aliena dai principi di lealtà e correttezza sportiva, nonché tenuto conto dell'interruzione dell'attività agonistica per la pausa estiva”*.

Con i motivi scritti, la reclamante censurava l'erronea, lacunosa e contraddittoria ricostruzione dei fatti accaduti al termine della gara, attese le *“stridenti frizioni ed incompatibilità”* ravvisabili tra l'impugnato referto arbitrale e l'annotazione di Polizia Giudiziaria redatta dalla Tenenza di Montemurlo della Legione Carabinieri Toscana, dalla quale emergerebbe che, a differenza di quanto refertato nel primo, *“le Forze dell'Ordine presenti presso l'impianto sportivo di Montemurlo NON hanno sedato alcuna rissa e NON hanno interrotto alcuna azione violenta”*.

Attesa la complessità dell'attività istruttoria necessaria ad un compiuto accertamento del compendio fattuale, la difesa richiedeva, altresì, che della stessa venisse investita la Procura Federale.

In ordine alle sanzioni singolarmente inflitte, veniva, infine, contestato:

- con riferimento a quelle concernenti i propri tesserati, l'effettivo svolgimento delle condotte attribuite agli stessi e l'eccessiva afflittività delle condanne, in mancanza di indicazione, nel provvedimento in oggetto, della *“precisa individuazione dell'intensità e della durata delle azioni contestate”*, anche sulla scorta di alcuni precedenti al vaglio di questa stessa Corte di Giustizia Sportiva;

- in ordine a quelle irrogate alla Società, l'assenza di un concreto pregiudizio fisico arrecato alla Terna Arbitrale e della recidiva specifica in capo alla stessa reclamante;

- riguardo a quelle che attingevano l'allenatore e l'allenatore in seconda, la congruità del trattamento sanzionatorio, attesa la *“genericità e la mancata indicazione delle “proteste” e degli “insulti” citati nel Referto di gara”*.

All'esito della seduta fissata per l'esame del ricorso, venivano richiesti da questa Corte accertamenti a cura della competente Procura Federale, per quanto, in particolare, concerneva la sanzione irrogata alla società reclamante, consistente nell'obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse e le squalifiche inflitte ai calciatori Gialdini Tommaso (4 gare effettive), Fedi Dario, Kacorri Luis e Zlourhi Ayoub (3 gare effettive).

La Procura Federale ha esperito la richiesta attività istruttoria, consistita, prevalentemente nell'audizione dei soggetti coinvolti a vario titolo nelle vicende per cui è causa e, per l'appunto, nell'acquisizione della annotazione di Polizia Giudiziaria della Tenenza dei Carabinieri di Montemurlo.

All'esito, è stata redatta, trasmessa ed acquisita la prescritta relazione (Prot. n. 12699 del 16.5.2017).

Il reclamo, esaminato nella riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 19.5.2017, va parzialmente accolto nei limiti di cui in motivazione.

In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità di tutte quelle censure articolate nell'atto di reclamo, volte a prospettare una consistenza del compendio fattuale divergente da quella delineata nel rapporto di gara, assistito – com'è noto – da fede privilegiata ex art. 35, comma 1.1., C.G.S..

Per quanto, in particolare, attiene alla sanzione inflitta al sig. Murgia Pino, occorre evidenziare che il rapporto del giudice di gara descrive in maniera circostanziata il contegno serbato da quest'ultimo.

Dalla semplice lettura del rapporto, si intuisce la gravità del comportamento tenuto.

Quest'ultimo merita sicura e particolare riprovazione sia per l'offensività delle espressioni formulate nei confronti del Direttore di gara, sia perché i riferiti comportamenti provengono da un allenatore, *“al quale – per la figura ed il ruolo che gli sono propri – competono anche compiti di indirizzo verso contegni non censurabili, dovendo inculcare il rispetto dei principi di lealtà e correttezza dei rapporti nei soggetti che praticano l'attività sportiva”* (Corte Sportiva d'Appello, Com. Uff. n. 081/CSA del 23.2.2016).

Il trattamento sanzionatorio che è stato irrogato appare, pertanto, perfettamente congruo alla gravità del comportamento sanzionato e non giova alla reclamante richiamare precedenti di questa stessa Corte, che, anzi, ha deliberato in senso ancor più afflittivo con riguardo a casi analoghi a quello in

contestazione (cfr, Corte Sportiva d'Appello, III[^] Sez., Com. Uff. n. 032/CSA del 22.10.2015; in parte, Corte Sportiva d'Appello, III[^] Sez., Com. Uff. n. 125/CSA del 10.6.2015).

In ordine alla condotta del sig. Ricca Nicola, istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente ha inoltrato formale rinuncia all'azione.

A tal riguardo, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), la Corte dichiara estinto il procedimento.

In ordine, invece, alle altre sanzioni oggetto del presente procedimento, l'attività istruttoria compiuta dalla Procura Federale ha portato all'incontestata emersione di *“alcuni punti oggettivi, sui quali le indagini espletate e le dichiarazioni rese dai soggetti auditi sono concordi:*

- I calciatori del Sestri Levante hanno escluso di essere stati oggetto di calci e pugni da parte dei giocatori e dei dirigenti del Jolly Montemurlo. Hanno confermato che non vi è stata alcuna rissa tra loro ed i calciatori del Montemurlo;

- I calciatori del Sestri Levante, presunti oggetto di aggressione fisica, non hanno riportato alcuna lesione, né sono dovuti ricorrere alle cure mediche;

- Non è stata riferita dai giocatori e dirigente del Sestri Levante alcuna azione e condotta specifica che i giocatori del Montemurlo Tommaso Gialdini, Ayoub Zlourhy, Dario Fedi e Kacorri Luis avrebbero tenuto ai loro danni. E' stato soltanto identificato il Pacitto come autore di una condotta violenta rivolta sulla porta dello spogliatoio avversario, nel tentativo di aprirla ed entrarvi (v. tutte le audizioni dei giocatori del Sestri) [...];

- I calciatori del Montemurlo Tommaso Gialdini, Ayoub Zlourhy, Dario Fedi e Kacorri Luis non sono entrati nello spogliatoio del Sestri Levante

- I Carabinieri sono sopraggiunti nei pressi dello spogliatoio senza dover placare alcunché, in quanto vi era una situazione di tranquillità. Ciò è confermato dalla annotazione di P.G. [...]

- I calciatori del Sestri Levante sono usciti dal proprio spogliatoio, per dirigersi al pullman che li avrebbe riportati a casa, passando accanto ai giocatori del Montemurlo in un clima di assoluta tranquillità.”

Nel contempo, è stata, altresì, descritta la condotta serbata dall'Ufficiale di Gara nella disposta audizione, nel corso della quale, lo stesso:

- è rimasto generico in punto di individuazione delle specifiche azioni commesse dai quattro calciatori che sarebbero entrati nello spogliatoio della squadra ospite;

- in ordine all'intervento delle Forze dell'Ordine, mentre nel referto ha riferito che i Carabinieri avrebbero “sedato” una rissa già in atto, “nell'audizione da lui svolta, invece, afferma che i carabinieri non hanno dovuto far niente in quanto gli incidenti erano nel frattempo scemati”.

Sulla scorta di un compendio probatorio così configurato, questa Corte Sportiva d'Appello ritiene che le osservazioni e conclusioni della Procura Federale, alla luce dei peculiari elementi di fatto accertati, appaiono pienamente condivisibili.

Relativamente alla sanzione dell'ammenda a carico della Società ricorrente, quest'ultima va pienamente confermata, atteso che le risultanze istruttorie sono assolutamente concordanti nel confermarne la responsabilità ai sensi dell'articolo 4 del C.G.S..

Per quanto attiene, invece, alla condotta del sig. Pacitto Luca Ferdinando, le indagini suppletive quivi disposte hanno accertato che quest'ultimo si è reso protagonista dell'unico atto di violenza effettivamente posto in essere, caratterizzato da indubbia gravità e lesività, pertanto la sua personale responsabilità va ritenuta sussistente oltre ogni ragionevole dubbio.

In ordine, infine, alle sanzioni della squalifica per 4 giornate effettive al calciatore Gialdini Tommaso e per 3 giornate effettive ai calciatori Fedi Dario, Kacorri Luis e Zlourhi Ayoub, la Corte, attese le non definitivamente chiarite risultanze istruttorie, tali da non aver pienamente chiarito le loro effettive responsabilità, dispone di limitare la sanzione inflitta al presofferto.

Per questi motivi, la C.S.A., in relazione al ricorso come sopra proposto dalla società Jolly Montemurlo S.S.D. di Prato dispone:

A) in parziale accoglimento annulla l'obbligo della disputa di 1 gara a porte chiuse, sospende la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00;

C) respinge;

C) preso atto della rinuncia, dichiara estinto il procedimento;

B), E), F), G) e H) di trasmettere gli atti alla Procura Federale al fine di accertare lo svolgimento dei fatti, entro il 31.5.2017.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9. RICORSO DELL'A.S.D. CALCIO FEMMINILE CHIETI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AUDAX/CALCIO FEMMINILE CHIETI DEL 2.4.2016 (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 61 del 10.04.2016)

L'A.S.D. Calcio femminile Chieti solleva reclamo avverso la pronuncia della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo di cui al Com. Uff. n. 61 del 10.4.2016.

Senza entrare nel merito del ricorso, la Corte, in via preliminare, rileva l'inammissibilità del reclamo come proposto dal sodalizio abruzzese, in quanto – *ex artt. 29 bis*, comma 2 e 3, e 36 e 36 *bis* CGS – non è ammesso ulteriore gravame avverso pronuncia della Corte Sportiva di Appello Territoriale, quale Giudice di secondo grado rispetto al Giudice Sportivo Territoriale.

Per questi motivi, la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Femminile Chieti di Chieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma l'8 agosto 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio